
Gli animali e il diritto: la tutela del sentimento degli umani nei loro confronti

L'evoluzione dei costumi

Negli ultimi decenni il rapporto tra l'uomo e gli animali si è modificato più velocemente e più radicalmente di quanto non fosse avvenuto nel corso dei sei millenni precedenti

I profondi mutamenti sul piano etico si sono accompagnati a mutamenti sul piano giuridico.

La tutela giuridica degli animali, almeno in Italia, rimane però sempre di tipo mediato, in quanto l'oggetto non sono gli animali stessi ma il sentimento degli umani verso di loro

Ciò non ha impedito un progressivo aumento di interesse dei legislatori e dei giudici nei confronti del corretto rapporto tra specie umana e specie animali e, di conseguenza, della gestione del loro benessere.

Ma gli animali sono oggi soggetti di diritto?

Gli animali negli Statuti regionali

Regione Marche (art.5)

“promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future. Salvaguarda altresì il patrimonio faunistico regionale e promuove la cultura del **rispetto degli animali** affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani”

Gli animali negli Statuti regionali

Regione Calabria (art.2)

”ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: (...) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei **diritti degli animali**, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l’affermazione del principio di una corretta convivenza con l’uomo”

Gli animali negli Statuti regionali

Regione Piemonte (art.6)

“riconosce il rispetto dei **diritti degli animali**, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo”

Trattato di Amsterdam - 02.10.1997

G.U. n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0110

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di **benessere degli animali**, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale

ARTICOLO III-121

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali.

“...I deputati, poi, invitano l'UE a porre fine ai combattimenti di cani e galli, mediante misure legislative da adottare a livello nazionale o comunitario, e garantendo che le persone coinvolte in tali combattimenti non ricevano alcuna sovvenzione statale in relazione alle loro attività. Con 178 voti favorevoli, 412 contrari e 15 astensioni, il Parlamento ha soppresso l'invito a porre fine ai combattimenti di tori...”

Le recenti conquiste giuridiche

Queste istanze hanno trovato ascolto anche a livello legislativo, con l'emanazione di disposizioni a tutela degli animali allevati (D.Lgs. n. 146/01), trasportati (D.Lgs. n. 532/92), macellati (D.L. n. 333/98), oggetto di sperimentazione (D.Lgs. n. 116/92), con l'introduzione di nuove forme di reato, con la Legge n. 281/91 sulla prevenzione del randagismo, sino al più recente accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni sul benessere animale e la pet-therapy e la legge 201 del 2010 sulla protezione degli animali da compagnia.

Gli animali e l'evoluzione delle fonti del diritto

- ✓ Proposte di modifica costituzionale (art.9) avanzate finora:
- ✓ Lo Stato tutela la flora, la fauna, il paesaggio, l'ambiente e il patrimonio storico e artistico. Promuove il rispetto degli animali e la tutela della loro dignità (Milanese)
- ✓ Le specie animali non umane hanno pari diritto alla vita e ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. La Repubblica riconosce tutti gli animali come soggetti di diritto. Promuove e sviluppa servizi ed iniziative volti al rispetto degli animali e alla tutela della loro dignità (Rocchi)

L'attuale collocazione dei reati contro gli animali nel c.p. (legge 20 luglio 2004 n. 189)

- ✓ Dal Libro III, Titolo I
 - ✓ delle contravvenzioni di polizia
 - ✓ capo II: delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
- ✓ Al Libro II, Titolo IX bis
- ✓ dei delitti contro il sentimento per gli animali

Gli animali e il codice penale

× Art. 544-bis. - (Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni (prima della legge 201/2010 la pena era da 3 a 18 mesi).

Gli animali e il codice penale

× [Art. 544-ter. - \(Maltrattamento di animali\)](#)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi (prima della legge 201 la pena massima era di un anno) o con la multa da 5.000 a 30.000 euro (prima era da 3.000 a 15.000). La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Gli animali e il codice penale

× Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Gli animali e il codice penale

× [Art. 544-quinquies. - \(Divieto di combattimenti tra animali\)](#)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Gli animali e il codice penale

× [Art. 544-sexies. - \(Confisca e pene accessorie\)](#)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

Gli animali e il codice penale



Art. 727 – (Abbandono di animali)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito attitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".



Legge 20 luglio 2004, n.189

✓ Art. 2 Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. E' vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1

Legge 20 luglio 2004, n.189

✓ Art. 6 (Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale

Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali)

- Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati)

- Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.